*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 127° — Numero 37**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 14 febbraio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Si invitano i signori abbonati che ancora non hanno rinnovato l'abbonamento per l'anno 1986 a provvedere, senza ulteriore ritardo, a mezzo dei moduli di conto corrente postale personalizzati già inviati.**

**La spedizione dei fascicoli verrà interrotta agli abbonati che non risulteranno in regola con i versamenti alla data del 28 febbraio 1986.**

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1985, n. **898.**

**Modificazione allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Art. 51 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di «chirurgia gastroenterologica»:

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1986*
*Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 114*

**86G0116**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1985, n. **899**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dell'Italia contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1986*
*Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 110*

**86G0117**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1985, n. 900.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 74, relativo al corso di laurea in filosofia della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo.

Nell'art. 85, relativo al corso di laurea in storia, indirizzo moderno, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

teoria e storia della storiografia nell'età moderna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1986*
*Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 112*

**86G0118**

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 25.

**Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonchè disposizioni in materia di procedure contabili.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, al gestore di un magazzino di vendita di generi di monopolio soppresso è consentito ottenere la diretta e gratuita assegnazione di una rivendita, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie.

Il gestore che intende ottenere l'assegnazione deve presentare domanda all'ispettorato compartimentale competente per territorio entro centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione. La disposizione si applica altresì al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente al conferimento della tabaccheria.

Le rivendite di cui ai commi precedenti non sono soggette al triennio di esperimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e possono essere cedute in deroga all'articolo 31 della predetta legge nel testo sostituito dall'articolo 8 della presente legge.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni è consentito lo scambio di sedi anche tra i gestori di magazzini di vendita di generi di monopolio, reggenti provvisori ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

I dipendenti e, qualora non si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente articolo 1, i gestori e i coadiutori dei magazzini di vendita di generi di monopolio che dovessero essere soppressi sono inquadrati, mediante concorso speciale per titoli, nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria, a seguito di apposita domanda, nel termine di contoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione del magazzino.

Sono ammessi all'inquadramento, entro il limite massimo di 300 unità, gli addetti di cui al precedente comma che risultino occupati, alla data del 30 giugno 1984, da almeno un anno e per un periodo non inferiore a

200 giorni lavorativi, ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti di lavoro con il gestore fino alla data di soppressione del magazzino vendita.

L'inquadramento è subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, ad eccezione del limite massimo di età che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, i 55 anni elevabile a 60 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento delle attività di cui al presente articolo e fatte comunque salve le vigenti disposizioni a favore di speciali categorie.

L'inquadramento avverrà con l'attribuzione, eventualmente anche in soprannumero, della qualifica funzionale e del profilo professionale corrispondenti alle mansioni esercitate prevalentemente da ciascun concorrente nel biennio precedente l'entrata in vigore della presente legge.

In mancanza di adeguato titolo di studio, previsto per l'inquadramento secondo i criteri di cui al precedente comma, l'inquadramento stesso sarà attuato nella qualifica funzionale e profilo professionale inferiori.

Ai fini degli inquadramenti, il Ministro delle finanze emanerà tempestivamente un provvedimento contenente un quadro di corrispondenza per le mansioni svolte dai dipendenti, coadiutori e gestori dei magazzini di vendita e le mansioni proprie delle varie qualifiche funzionali e relativi profili professionali del personale di ruolo dell'Amministrazione stessa.

Per l'espletamento del concorso di cui ai precedenti commi si provvede con apposite commissioni nominate con decreto del Ministro delle finanze.

Al personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti compete il trattamento di quiescenza nelle forme della pensione e dell'indennità *una tantum,* tenuto conto del servizio complessivamente prestato alle dipendenze del soppresso magazzino di vendita di generi di monopolio e già valutato dall'apposita commissione in sede di espletamento del concorso per l'inquadramento. Detto servizio sarà tenuto presente ai fini dell'attività nell'ambito della qualifica funzionale e del profilo professionale attribuito.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I magazzini di vendita disattivati o vacanti entro la data del 31 dicembre 1986, senza reggenti aventi titolo al conferimento, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ritiene, per esigenze di servizio, di mantenere in funzione potranno essere appaltati mediante concorso, riservato ai gestori ed in mancanza ai coadiutori dei magazzini soppressi di cui al precedente articolo 1.

Può partecipare al concorso chi avrà inoltrato apposita domanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione stessa avrà disposto il mantenimento in funzione dei magazzini di cui al precedente comma. Risulterà vincitore chi, fra i partecipanti al concorso, risulterà avere una maggiore anzianità di servizio, svolta senza demeriti, e si impegnerà a versare nel termine fissato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la somma di denaro *una tantum,* pari al 50 per cento dell'indennità di gestione liquidata per il magazzino nell'ultimo anno di attività.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dai seguenti:

«L'Amministrazione può consentire la presenza nel magazzino di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il terzo grado del magazziniere, autorizzato a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze od impedimenti.

Oltre al coadiutore di cui al comma precedente può essere consentita nel magazzino la presenza di un secondo coadiutore che può usufruire delle disposizioni di cui ai commi seguenti. A tal fine si cumulano i periodi di servizio purché consecutivi compiuti come coadiutore e secondo coadiutore».

Art. 3.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono sostituiti dai seguenti:

«L'appaltatore è retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo può variare nel corso dell'appalto.

Il regolamento stabilisce:

1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilità del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;

2) le modalità per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonché le condizioni e le modalità per la sua variazione».

Art. 4.

Le lettere *a), b)* e *c)* del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

*b)* ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

*c)* distributori diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*: del 2 per cento».

Le lettere *c)* e *d)* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, sono sostituite dalle seguenti:

«*c)* per ogni apparecchio di accensione in metallo prezioso ovvero con ornamentazione o rivestimento in metallo prezioso . . . . . . . . . . . . . . . lire 40.000;

*d)* per ogni apparecchio di accensione in metallo comune dorato od argentato mediante placcatura ottenuta con processo chimico (placcatura superiore ai 2 micron per la placcatura oro e superiore ai 5 micron per l'argento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 15.000».

Al maggior onere derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi annui per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando la voce: «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari delle licenze esistenti al 31 marzo 1985, il rilascio di licenze di vendita di valori bollati e valori postali ad esercizi diversi dalle rivendite di generi di monopolio, obbligate a svolgere il servizio di rivendita ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è consentito solo in via eccezionale qualora sussistano ambedue le seguenti condizioni:

*a)* distanza particolarmente rilevante dalla più vicina rivendita di generi di monopolio;

*b)* eccezionali esigenze di servizio.

Le licenze di cui al comma precedente sono revocabili qualora vengano meno le condizioni a seguito delle quali sono state rilasciate.

Art. 5.

I valori postali debbono essere pagati dal rivenditore di generi di monopolio all'atto del prelevamento presso gli uffici postali a ciò incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al netto dell'aggio riconosciuto per l'attività di rivendita.

È in facoltà del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concedere al rivenditore di generi di monopolio, che ne faccia richiesta, una dotazione di valori postali adeguata al fabbisogno della rivendita che il rivenditore si obbliga a restituire in valori od in denaro, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati.

La dotazione sarà pari alla levata media mensile aumentata del 20 per cento.

La misura della cauzione prevista dal secondo comma del presente articolo è ridotta ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di 100 milioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Art. 6.

Le attribuzioni indicate nell'articolo 3, terzo comma, e nell'articolo 4, terzo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono esercitate dagli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo le disposizioni impartite dalla direzione generale della stessa Amministrazione.

Il contabile delegato alla trattazione ed alla gestione dei relativi contesti viene designato dalla predetta direzione generale nella persona del capo dell'ispettorato o di altro funzionario in servizio presso l'ispettorato.

La competenza sul servizio del contenzioso affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasferita dai depositi generi di monopoli agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato, ferma restando quella in materia di movimento dei reperti sequestrati, prevista dall'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel testo sostituito con legge 21 luglio 1978, n. 415.

Art. 7.

I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificati dall'articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64 e dall'articolo 2 della legge 6 giugno 1973, n. 312, sono elevati da lire un milione a lire dieci milioni. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri tali limiti di valore possono essere aggiornati ogni triennio.

Dopo il terzo comma dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono aggiunti i seguenti commi:

«È in facoltà dell'Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilità del locale ove è ubicata la rivendita.

Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente comma si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi».

Art. 8.

L'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

«Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.

Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata».

Art. 9.

L'articolo 32 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

«I titolari di rivendita ordinaria di prima categoria, all'atto della stipulazione del contratto, sono tenuti a prestare una cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione, pari ad un ventesimo del reddito conseguito nell'ultimo anno solare di funzionamento della rivendita».

Art. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

«Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall'articolo 1, lettera *b)*, della legge 23 luglio 1980, n. 384».

Art. 11.

All'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *b)* dopo le parole: «rivendite di prima», sono aggiunte le seguenti: «e seconda»;

2) alla lettera *c)* sono soppresse le parole: «e 27».

Gli apparecchi di accensione di cui all'articolo 1, lettera *d)*, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, nel nuovo testo che risulta dall'articolo 4 della presente legge, non sono compresi nella riserva di cui all'articolo 3, penultimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376.

Il canone annuo che le rivendite di stazione corrispondono all'Ente delle ferrovie dello Stato è determinato, dal 1° gennaio 1985, nella misura massima dei quindici per cento del reddito a tabacchi conseguito dall'esercizio nell'anno finanziario precedente, al netto dell'imposta di concessione governativa.

Con decreto del Ministro dei trasporti verranno graduate le singole percentuali in relazione ai diversi scaglioni di reddito, anche per gli atti di concessione in corso.

Alle rivendite di cui al terzo comma si applica l'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1095.

Art. 12.

Le rivendite speciali istituite in attesa del verificarsi dei presupposti per bandire l'asta o il concorso di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze ed ai parametri di redditività, qualora i relativi gerenti chiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il conferimento a trattativa privata del rispettivo esercizio secondo le modalità previste dall'articolo 1, lettera *b)*, della legge 23 luglio 1980, n. 384.

Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'assegnatario della rivendita di prima categoria è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro *una tantum* del 15 per cento per gli articoli 25 e 28 e del 50 per cento per l'articolo 31 dell'aggio percepito dalla rivendita nell'anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto.

Le somme di denaro *una tantum*, previste dai commi precedenti in applicazione degli articoli 25 e 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dal secondo comma dell'articolo 7 della presente legge, possono essere corrisposte dagli assegnatari in dodici rate mensili, senza costituzione di ulteriore cauzione oltre quella prevista dall'articolo 9 della presente legge.

Il quarto comma dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dai seguenti:

«Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.

Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore.

A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purché consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi».

Art. 13.

Sono soppressi gli articoli 7 e 10 della legge 23 luglio 1980, n. 384 e l'articolo 7-*ter* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni.

L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura dell'8,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato, in ragione di anno, in lire 42.500 milioni. All'onere di lire 14.500 milioni per l'anno 1985 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 195 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. All'onere di lire 42.500 milioni per gli anni 1986 e 1987 si provvede quanto a lire 32.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 195 e per lire 10.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla consegna dei prodotti direttamente presso le rivendite delle isole di Lipari e La Maddalena, sostenendo la relativa spesa con i fondi a disposizione sul capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 14.

Gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e di cui all'articolo 3 della legge 14 novembre 1967, n. 1095, sono decuplicati.

I limiti di valore di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, come elevati dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, sono sestuplicati.

Art. 15.

Per i pagamenti urgenti all'estero da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera valida la procedura dei versamenti disposti mediante ordinativi diretti sulla Tesoreria centrale commutabili in quietanza di entrata al conto corrente infruttifero vincolato a favore del contabile del Portafoglio dello Stato, denominato «Amministrazione dei monopoli di Stato - conto n. 3». Le disponibilità sul predetto conto corrente costituiscono le anticipazioni di controvalore previste dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193; per i pagamenti in valuta si farà riferimento ai cambi medi dell'Ufficio italiano dei cambi alla data della relativa liquidazione.

Per gli altri pagamenti in valuta all'estero si considera valida la procedura della anticipazione del controvalore in lire, determinato come stabilito dal comma precedente, a mezzo di ordinativi diretti emessi a favore del contabile del Portafoglio ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1928.

Art. 16.

Alle spese di cui al capitolo 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il 1984, ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1912, n. 268.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno apportate al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 17.

I quadri O e P della tabella VI — allegato II — al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi alla presente legge.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in ragione di anno in lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dalla data di effettiva introduzione del servizio automatizzato del gioco del lotto di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528, ed in aggiunta al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, è istituito il fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Al predetto fondo è iscritto di diritto il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, purchè non iscritto ad altri fondi di previdenza. Il fondo è alimentato da una trattenuta del due per cento sulle vincite al gioco del lotto nonché dai proventi netti della pubblicità sugli involucri dei fiammiferi. Sentite le competenti commissioni parlamentari, con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la gestione del fondo. Il direttore generale dei monopoli di Stato partecipa, in qualità di membro di diritto, al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze.

Art. 18

L'articolo 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel testo di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1978, n. 636, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. *Prezzo dei sali per uso alimentare.* — Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun tipo di sale per uso alimentare prodotto dall'Amministrazione dei monopoli e esitato tramite le rivendite generi di monopolio è stabilito con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato».

Al primo comma dell'articolo 18 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole: «e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa», sono sostituite con le seguenti: «e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale».

Al primo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole: «e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa» sono sostituite con le seguenti: «e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale».

Art. 19.

Fatta salva la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, è soppressa la facoltà per l'Amministrazione dei monopoli di conferire all'Azienda tabacchi italiani - A.T.I. S.p.a. - attività e servizi di natura industriale e commerciale, direttamente esercitati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

TABELLA

*Quadro* O

DIRIGENTI TECNICI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

| Livello di funzione | Qualifica | Posti di qualifica | Funzione | Posti di funzione |
|---|---|---|---|---|
| D | Dirigente superiore | 21 *(a)* | Vice direttore centrale, ispettore generale e direttore superiore di stabilimento. . . . . . . . . . | 21 |
| E | Primo dirigente | 29 *(b)* | Direttore di divisione e direttore di stabilimento | 29 |
| | | 50 | | |

*Quadro* P

DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

| Livello di funzione | Qualifica | Posti di qualifica | Funzione | Posti di funzione |
|---|---|---|---|---|
| D | Dirigente superiore | 13 | Vice direttore centrale, ispettore generale e direttore superiore di ispettorato compartimentale | 13 |
| E | Primo dirigente | 28 | Direttore di divisione e direttore di ispettorato compartimentale | 28 |
| | | 41 | | |

*(a)* Di cui 5 per la branca coltivazione tabacchi; 14 per la branca manifattura tabacchi; 2 per la branca sale e chinino.
*(b)* Di cui 8 per la branca coltivazione tabacchi; 16 per la branca manifattura tabacchi; 5 per la branca sale e chinino.

NOTE

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 384/1980, per le modifiche apportate dall'art. 11 della presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio è effettuata nei seguenti modi:

*a)* mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato, la somma di denaro più elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del conferimento, all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare;

*b)* a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima *e seconda* categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolari importanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

In presenza di più aspiranti è preferito chi offra la somma più elevata sulla misura base stabilita dalla commissione.

La stessa procedura è seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi già intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;

*c)* secondo le modalità già stabilità dagli articoli 21, secondo comma, 25, quinto e settimo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, nonché di quelle di seconda categoria, vacanti del titolare».

— Il testo dell'intero art. 21 della legge n. 1293/1957, è il seguente:

«Art. 21. *(Istituzione delle rivendite ordinarie).* — Le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l'Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio.

Nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti le rivendite ordinarie di nuova istituzione sono assegnate in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare.

Negli altri comuni e nei capoluoghi di provincia le rivendite ordinarie sono appaltate in esperimento mediante asta pubblica.

La rivendita è aggiudicata al concorrente che, osservati i requisiti posti nell'avviso di asta, offra il sopracanone più elevato.

L'esperimento di cui ai precedenti commi dura un triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non è stata soppressa, è classificata ai sensi dell'articolo 25 e può essere appaltata a trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare».

— Il testo dell'art. 31 della legge n. 1293/1957, è integralmente riformulato dall'art. 8 della presente legge.

*Note all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 1293/1957, è il seguente:

«Art. 11. *(Reggenza provvisoria dei magazzini di vendita).* — In caso di vacanza del magazzino, e fino al nuovo appalto, la reggenza provvisoria può essere affidata all'appaltatore in servizio al momento della vacanza, al suo coadiutore, o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti.

Se non trova applicazione la disposizione prevista nel precedente comma, l'Amministrazione provvede con impiegati dei propri ruoli o con sottufficiali in servizio attivo della Guardia di finanza, ai quali può essere concesso un anticipo per le spese di gestione».

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 1293/1957, per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9. *(Gestione personale - Coadiutore).* — Il magazzino deve essere gestito personalmente dal magazziniere.

*L'Amministrazione può consentire la presenza nel magazzino di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il terzo grado del magazziniere, autorizzato a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze od impedimenti.*

*Oltre al coadiutore di cui al comma precedente può essere consentita nel magazzino la presenza di un secondo coadiutore che può usufruire delle disposizioni di cui ai commi seguenti. A tal fine si cumulano i periodi di servizio purché consecutivi compiuti come coadiutore e secondo coadiutore.*

In caso di vacanza del magazzino, il coadiutore, che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può ottenerne l'appalto a trattativa privata alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

L'appalto deve essere preceduto da un periodo di prova di almeno sei mesi svolto con soddisfazione dell'Amministrazione.

Al coadiutore sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7».

*Nota all'art. 3:*

Il testo dell'art. 5 della legge n. 1293/1957 per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5. *(Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione).* — I magazzini hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi e dalle sezioni vendita, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati.

I magazzini sono gestiti in appalto da privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.

*L'appaltatore è retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo puo variare nel corso dell'appalto.*

*Il regolamento stabilisce:*

*1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilità del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;*

*2) le modalità per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonchè le condizioni e le modalità per la sua variazione».*

*Note all'art. 4:*

— Il testo dell'art. 39 del D.P.R. n. 642/1972, recante disciplina dell'imposta di bollo, come modificato dall'art. 25 del D.P.R. n. 955/1982, per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 39. *(Distribuzione, vendita al pubblico e aggio).* — La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza.

Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete l'aggio calcolato sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:

a) *rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;*

b) *ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;*

c) *distributori diversi da quelli di cui alle lettere* a) *e* b)*: del 2 per cento».*

— Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 4/1983, per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — Le aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione e per le relative parti e pezzi di ricambio principali sono stabilite come segue:

*a)* per ogni accendisigari per autoveicolo . . . L. 15.000

*b)* per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione . . . » 900

c) *per ogni apparecchio di accensione in metallo prezioso ovvero con ornamentazione o rivestimento in metallo prezioso . . . » 40.000*

d) *per ogni apparecchio di accensione in metallo comune dorato od argentato mediante placcatura ottenuta con processo chimico (placcatura superiore ai 2 micron per la placcatura oro e superiore ai 5 micron per l'argento) » 15.000».*

— Il testo dell'art. 73 del D.P.R. n. 1074/1958 è il seguente:

«Art. 73. *(Vendita dei fiammiferi, dei valori postali, dei valori bollati e degli apparecchi di accensione).* — Le rivendite hanno l'obbligo di vendere, oltre ai generi indicati nel precedente articolo:

1) i fiammiferi ed i valori postali;

2) i valori bollati, quando non ne siano dispensate dall'Amministrazione finanziaria;

3) gli apparecchi di accensione, quando ne siano autorizzate;

4) quanto altro fosse disposto dall'Amministrazione dei monopoli di Stato».

*Note all'art. 6:*

— L'art. 3 della legge n. 1293/1957, dispone delle attribuzioni dei depositi di generi di monopolio e della responsabilità dei funzionari preposti. Il testo del terzo comma è il seguente:

«Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilità, quando non vi provveda la sezione vendita annessa al deposito ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione».

— L'art. 4 della legge n. 1293/1957, dispone delle attribuzioni delle sezioni vendita dei depositi. Il testo del terzo comma è il seguente:

«Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilità ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione».

— Il testo dell'art. 109 della legge n. 907/1942, come sostituito dalla legge n. 415/1978, è il seguente:

«Art. 109. *(Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate).* — A cura degli ufficiali o degli agenti della polizia tributaria, i generi, gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in generale le cose che sono il prodotto del reato o che con questo hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al più vicino deposito generi di monopolio o alla più vicina dogana.

Quando in prossimità del luogo dove è stato accertato il reato non vi è un deposito o un ufficio di dogana, gli oggetti sopra indicati sono portati al più vicino magazzino di vendita di generi di monopolio.

Se vi è pericolo di deperimento o la custodia è difficile o dispendiosa, il deposito o la dogana può procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i surrogati del tabacco e gli utensili e i meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.

In ogni caso i generi di monopolio debbono essere inviati, a cura del deposito ovvero della dogana, alla più vicina manifattura dei tabacchi. Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti all'Amministrazione dei monopoli; previo accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel regolamento.

È data facoltà all'Amministrazione dei monopoli di alienare a trattativa privata, per il consumo fuori della linea doganale, i generi alla stessa devoluti ai sensi del precedente comma.

Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potrà essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accreditamento del reato.

Tra gli aventi diritto di cui al precedente comma sono compresi l'Amministrazione dei monopoli, ove venga pronunciata confisca, fino al reintegro degli oneri sostenuti per il trasporto e la custodia, e successivamente i creditori privilegiati estranei al reato, qualora si tratti di autoveicolo gravato da privilegi iscritti anteriormente al sequestro, fino all'ammontare del credito accertato dal giudice competente. Detti privilegi si estinguono per effetto del trasferimento e la loro cancellazione è ordinata giudizialmente.

Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del codice di procedura penale.

I mezzi di trasporto con caratteristiche particolari adatte al contrabbando debbono essere ridotti in modo da non più prestarsi alla frode.

In ogni caso l'Amministrazione dei monopoli non è responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, nè dei casi di forza maggiore».

*Nota all'art. 7:*

Il testo dell'art. 25 della legge n. 1293/1957, per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 25. *(Classificazione delle rivendite ordinarie secondo il reddito)* — Le rivendite ordinarie sono classificate in base al reddito prodotto nell'ultimo esercizio finanziario, nelle seguenti categorie:

1ª categoria: rivendite con reddito di L. *10.000.000* e superiore;

2ª categoria: rivendite con reddito inferiore a L. *10.000.000.*

Il reddito è costituito soltanto dagli sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco.

*E in facoltà dell'Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilità del locale ove è ubicata la rivendita.*

*Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente comma si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.*

Le rivendite di 1ª categoria vacanti del titolare sono appaltate ad asta pubblica. L'appalto non può avere durata superiore ai nove anni; alla scadenza l'Amministrazione può rinnovarlo mediante trattativa privata.

Le rivendite di 2ª categoria vacanti del titolare sono date in gestione a seguito di concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, decorati al valor militare, ciechi civili, profughi già in possesso di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza.

La gestione non può avere durata superiore ai nove anni e, alla scadenza, può essere rinnovata di novennio in novennio.

Il regolamento stabilisce le modalità per l'espletamento dell'asta e del concorso di cui innanzi, nonchè l'ordine di graduatoria tra le categorie di persone cui il concorso medesimo è riservato».

Fra il secondo ed i commi aggiunti (in corsivo) vi era un terzo comma del seguente tenore che, per effetto di quanto previsto nel secondo periodo del primo comma del presente articolo, deve intendersi tacitamente abrogato:

«Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere variato entro il limite del venti per cento in più o in meno il reddito di L. 10.000.000».

*Nota all'art. 10:*

Il testo dell'art. 19 della legge n. 1293/1957, per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 19. *(Rivendite di generi di monopolio - Distinzione).* — Le rivendite di generi di monopolio si distinguono:

*a)* rivendite di Stato;

*b)* rivendite ordinarie;

*c)* rivendite speciali.

Le prime sono gestite in economia dall'Amministrazione.

Le seconde sono affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio.

*Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall'articolo 1, lettera* b), *della legge 23 luglio 1980, n. 384*».

*Note all'art. 11:*

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 384/1980 v. nelle note all'art. 1.

— Il testo del penultimo comma dell'art. 3 del D.L. n. 163/1971, è il seguente:

«La vendita al pubblico di tutti gli apparecchi di accensione tascabili, esclusi quelli in metalli preziosi ovvero con ornamentazioni o rivestimento in metalli preziosi, è effettuata esclusivamente dalle rivendite di generi di monopolio».

— L'art. 1 della legge n. 1095/1967 così dispone:

«L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie è determinato dal capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorità comunale e della categoria.

Tali rivendite debbono rimanere aperte, di regola, nei giorni feriali. Nei giorni festivi sono stabiliti turni di apertura obbligatoria delle rivendite per sopperire alle esigenze di pubblico interesse, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore».

*Nota all'art. 12:*

Per il testo dell'art. 21 della legge n. 1293/1957 e dell'art. 1 della legge n. 384/1980 v. nelle note all'art. 1. Il testo dell'art. 25 della legge n. 1293/1957 è riportato nella nota all'art. 7 e quello dell'art. 31 è stato sostituito dall'art. 8 della presente legge. Il testo dell'art. 28 della ripetuta legge n. 1293/1957, per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 28. *(Gestione personale - Coadiutore - Assistenti).* — Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione.

L'Amministrazione può consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.

In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.

*Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.*

*Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore.*

*A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purché consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi.*

In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore.

Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3).

Il testo del primo comma dell'art. 64 e dell'art. 65 del D.P.R. n. 1074/1958, citato dall'art. 28 soprariportato è il seguente:

«Art. 64, primo comma: Coadiutore può essere il coniuge, il figlio o altra persona parente del rivenditore entro il quarto grado o affine entro il terzo grado».

«Art. 65. *(Assegnazione diretta della rivendita al coadiutore).*— Quando la rivendita si renda vacante e non trovi applicazione il disposto degli articoli 52 e 58 è in facoltà dell'Ispettorato compartimentale di assegnarla in appalto a trattativa privata o in diretta gestione, a seconda della categoria, al coadiutore in servizio da almeno *sei mesi ininterrotti* all'atto della vacanza, che abbia svolto le sue mansioni senza aver dato luogo a rilievi.

Il coadiutore deve provare, per essere ammesso al beneficio, di avere la disponibilità del locale dove la rivendita trovasi ubicata o di altro idoneo nelle immediate adiacenze».

*Nota all'art. 13:*

L'art. 24 della legge n. 1293/1957 determina l'aggio ai rivenditori per la vendita dei generi di monopolio.

*Note all'art. 14:*

— Gli importi delle pene pecuniarie disciplinari che l'Amministrazione può infliggere ai magazzinieri per irregolarità di gestione, per effetto delle modifiche apportate all'art. 15 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono stabiliti nella misura da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000. L'Amministrazione può infliggere, inoltre, ai rivenditori, per irregolarità di gestione, pene pecuniarie disciplinari nella misura da un minimo di L. 10.000 ad un massimo di L. 500.000, per effetto delle modifiche apportate all'art. 35 della citata legge n. 1293 del 1957.

Il capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato può applicare la pena pecuniaria in misura da L. 50.000 a L. 500.000 nei confronti dei rivenditori che trasgrediscono le disposizioni sull'orario e sui turni d'apertura introdotte con legge 14 novembre 1967, n. 1095.

— Il testo degli articoli 5, 7, 14 e 16 del R.D. n. 2452/1927, per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5. — Il consiglio di amministrazione deve essere sentito nelle seguenti materie:

*(Omissis).*

6° progetti per nuove costruzioni, per miglioramento di immobili, per impianti e lavori quando l'importo superi le L. 72.000.000;

*(Omissis).*

11° contratti ad asta pubblica od a licitazione privata il cui importo superi le L. 144.000.000 e relative variazioni, e contratti a trattativa privata il cui importo superi le L. 72.000.000;

12° servizi da eseguirsi in economia, quando l'importo superi le L. 43.200.000;

13° istituzione di liti attive quando il valore dell'oggetto controverso superi le L. 72.000.000;

14° le transazioni di vertenze, quando ciò cui l'Amministrazione rinuncia o che abbandona superi il valore di L. 28.800.000 e condono di penalità contrattuali».

«Art. 7. — Il direttore generale ha l'alta direzione di tutti i servizi delle aziende gestite dall'Amministrazione autonoma.
Spetta al direttore generale:

*(Omissis)*.

3° approvare i contratti ad asta pubblica od a licitazione privata quando l'importo non superi le L. 144.000.000 e quelli a trattativa privata, quando l'importo non superi le L. 72.000.000;

4° approvare la esecuzione dei servizi da eseguirsi in economia quando l'importo non superi le L. 43.200.000;

5° autorizzare le liti attive quando il valore dell'oggetto controverso non superi le L. 72.000.000;

6° autorizzare transazioni di vertenze quando ciò, cui l'Amministrazione rinuncia, o che abbandona, non superi il valore di L. 28.800.000;

*(Omissis)*.

9° approvare i progetti di lavori e di approvvigionamenti quando l'importo non superi le L. 72.000.000».

«Art. 14. — I progetti dei lavori di cui al precedente art. 13 da eseguirsi tanto in economia quanto per appalto sono normalmente compilati dagli ingegneri dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e vengono approvati dal direttore generale fino all'importo di L. 72.000.000 e, per importi superiori, dal Ministro per le finanze su deliberazione del Consiglio di amministrazione.
E inoltre necessario il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando si tratti di progetti di importo superiore a L. 720.000.000, o di progetti parziali per un'opera la di cui spesa complessiva si preveda superiore a L. 720.000.000 salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima già approvato».

«Art. 16. — L'Amministrazione dei monopoli ha facoltà di eseguire in economia lavori, servizi o forniture delle aziende dipendenti sempre che l'importo complessivo di essi non superi le L. 720.000.000».

*Note all'art. 15:*

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 193/1951, è il seguente:

«Art. 1. — Le Amministrazioni dello Stato che debbono provvedere a pagamenti in valuta estera inoltreranno motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base del cambio del giorno, a mezzo di ordinativi diretti, intestati al contabile del Portafoglio da commutarsi in quietanza di entrata, tratti su ordini di accreditamento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni».

— Il testo dell'art. 20 dell'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con D.M. 29 maggio 1928, è il seguente:

«Art. 20. — Per il pagamento delle spese, l'Amministrazione dei monopoli di Stato può valersi indifferentemente, a seconda delle varie necessità dei servizi, di ordinativi diretti, di mandati a disposizione e di mandati di anticipazione.
I mandati a disposizione e di anticipazione possono essere emessi senza limitazione di somma, su tutti i capitoli del bilanco ad eccezione di quelli classificati, nel bilancio dell'Amministrazione autonoma, sotto il titolo «spese generali», per i quali capitoli non può essere oltrepassato il limite massimo di L. 60.000.000».

*Nota all'art. 16:*

Il testo dell'art. 4 della legge n. 268/1912, è il seguente:

«Art. 4. — Sul capitolo 216 "Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi, spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi, spese per campionamento e perizia dei tabacchi" dell'esercizio 1911-912 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, la parte dello stanziamento che non risultasse erogata nell'esercizio, rimarrà impegnata in conto residui per spese da farsi negli esercizi futuri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

*Note all'art. 17:*

— La legge n. 528/1982, reca: «Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto».

— Il D.P.R. n. 211/1981, reca: «Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze».

Note all'art. 18:

— Il testo del primo comma dell'art. 18 e del primo comma, dell'art. 19 della legge n. 556/1977, per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18. — L'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1095, è sostituito dal seguente:

"Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'ispettorato compartimentale dei monopoli, sentita l'autorità comunale *e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale:*

1) le rivendite site in comuni con meno di 10 mila abitanti;

2) le rivendite site in località di cura, soggiorno e turismo;

3) le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi.

Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attività per le quali è previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attività di rivendita di generi di monopolio.
I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati"».

«Art. 19. — Le rivendite di generi di monopolio possono effettuare un periodo di chiusura per ferie di giorni venti consecutivi, secondo le disposizioni che saranno emanate dall'ispettorato compartimentale dei monopoli competente per territorio, in modo da assicurare il servizio, sentita l'autorità comunale *e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale*».

*Nota all'art. 19:*

Il testo del quinto comma dell'art. 2 della legge n. 467/1982, è il seguente:

«La commercializzazione del sale sarà effettuata dall'ATI mediante costituzione di apposita società per azioni, alla quale partecipano aziende produttrici nazionali a prevalente capitale pubblico».

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1633):

Presentato dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 30 aprile 1984.
Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 luglio 1984, con pareri delle commissioni I, IV e V.
Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 10 gennaio 1985; 2, 18 aprile 1985; 12, 20 giugno 1985; 10 luglio 1985.
Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 17 luglio 1985.
Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, il 18 luglio 1985 e approvato il 25 luglio 1985, in un testo unificato con atti numeri 687, 1023, 1051, 1222, 1784.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1466):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 2 ottobre 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.
Esaminato dalla 6ª commissione il 12, 18, 19 dicembre 1985.
Relazione scritta annunciata il 14 gennaio 1986 (atto n. 1466/A - relatore: sen. BEORCHIA).
Esaminato in aula e approvato il 16 gennaio 1986.

**86G0141**

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 gennaio 1986.

**Rettifica al decreto ministeriale 19 novembre 1985, concernente la ripartizione dell'utile spettante allo Stato per l'anno 1984 sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto n. 317136/40 del 19 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 9 dicembre 1985, con il quale si è provveduto alla ripartizione dell'utile, per il 1984, di L. 5.289.300.000 spettante allo Stato per la sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro;

Considerato che all'art. 2, lettera *d*), del citato decreto, per mero errore materiale, è stato indicato l'importo di L. 36.816.296 anziché quello esatto di L. 35.816.296;

Ritenuto che occorre procedere all'opportuna rettifica;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, lettera *d*), del decreto ministeriale n. 317136/40 del 19 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 9 dicembre 1985 è rettificato come segue:

Art. 2 - lettera *d*):

il 5,23%, pari a L. 292.686.299, quale «ulteriore ristorno integrativo» dei sub *a*) e *b*) da ripartire con esclusione delle cooperative beneficiarie dell'ulteriore ristorno interessi di cui al precedente punto *c*);

quanto allo 0,64%, pari a L. 35.816.296, in favore delle cooperative che hanno aumentato il proprio capitale sociale sulla base degli interessi pagati sulle operazioni destinate allo smobilizzo dei crediti derivanti da tali aumenti;

quanto al 4,59%, pari a L. 256.870.003, in favore delle cooperative che hanno realizzato programmi di investimento, sulla base degli interessi pagati sui finanziamenti a medio termine accordati dalla sezione cooper-credito a valere sulle disponibilità provenienti dalla emissione obbligazionaria di 30 miliardi del 30 settembre 1981.

Art. 2.

Restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 317136 del 19 novembre 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1986

*Il Ministro:* GORIA

86A0877

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1985.

**Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Viareggio 1986.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Viareggio 1986 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Viareggio, manifestazione 1986, collegata con i corsi mascherati del Carnevale di Viareggio, avrà inizio il 1° dicembre 1985 e si concluderà il 16 febbraio 1986.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 25 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Viareggio il giorno 16 febbraio 1986, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 16 febbraio 1986, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati..a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con le costruzioni in cartapesta di prima categoria, partecipanti ai corsi mascherati del Carnevale di Viareggio.

L'abbinamento potrà essere effettuato prima o dopo l'emissione del verdetto della giuria incaricata dal comitato organizzatore del Carnevale di Viareggio di giudicare e classificare le costruzioni suddette.

Ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria i biglietti abbinati seguiranno la classifica delle costruzioni in cartapesta, quale risulterà dal verdetto di cui sopra.

Qualora la classifica delle costruzioni non dovesse determinare un numero sufficiente di costruzioni, atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle costruzioni partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti alle costruzioni di prima categoria eventualmente classificate.

Qualora i corsi mascherati non dovessero aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e dell'art. 1 della legge 28 aprile 1983, n. 174.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Viareggio, manifestazione 1986, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 10 febbraio 1986.

È data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Firenze per le ore 12 del giorno 14 febbraio 1986.

Art. 9.

Il dott. Enrico Parziale, dirigente superiore nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo la dott.ssa Graziella Rossato, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1985

*Il Ministro delle finanze*
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
NONNE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1986*
*Registro n. 3 Finanze, foglio n. 283*

**86A0929**

---

DECRETO 28 dicembre 1985.

**Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Agnano 1986.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 4 dicembre 1985, con la quale il Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Agnano 1986, che prevede l'assegnazione di premi settimanali per complessivi 207 milioni mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Agnano 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1985

*Il Ministro:* VISENTINI

## REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SPECIALI DELLA LOTTERIA DI AGNANO 1986

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Agnano 1986, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte per nove settimane premi per un importo complessivo di L. 207.000.000 come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno a nove estrazioni a sorte secondo il calendario allegato, dei seguenti quattro premi:

| | | |
|---|---|---|
| primo premio | . L. | 10.000.000 |
| secondo premio | . » | 6.000.000 |
| terzo premio | . » | 4.000.000 |
| quarto premio. | . » | 3.000.000 |

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con la emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali Roma-Eur, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

LOTTERIA DI AGNANO 1986

*Calendario delle estrazioni dei premi settimanali*

| Termine utile arrivo cartoline | Estrazione |
|---|---|
| Ore 9 del 10 febbraio 1986 | 10 febbraio 1986 |
| Ore 9 del 17 febbraio 1986 | 17 febbraio 1986 |
| Ore 9 del 24 febbraio 1986 | 24 febbraio 1986 |
| Ore 9 del 3 marzo 1986 | 3 marzo 1986 |
| Ore 9 del 10 marzo 1986 | 10 marzo 1986 |
| Ore 9 del 17 marzo 1986 | 17 marzo 1986 |
| Ore 9 del 24 marzo 1986 | 24 marzo 1986 |
| Ore 9 del 1° aprile 1986 | 1° aprile 1986 |
| Ore 9 del 7 aprile 1986 | 7 aprile 1986 |

**86A0926**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 febbraio 1986.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Matteotti - Cooperativa per la preservazione del patrimonio artistico», in Civitavecchia, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di un'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. «Matteotti - Cooperativa per la preservazione del patrimonio artistico», con sede in Civitavecchia (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Matteotti - Cooperativa per la preservazione del patrimonio artistico», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito notaio Paolo Becchetti in data 20 marzo 1980 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Aldo Annulli, via Genovesi, 32, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

**86A1034**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

### Presentazione di lettere credenziali da parte dell'ambasciatore del Sultanato dell'Oman

Mercoledì 15 gennaio 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mohammed bin Taher bin Aideed ambasciatore del Sultanato dell'Oman il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

86A0409

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Entrata in vigore della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca, con scambio di lettere, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983.

Il giorno 27 gennaio 1986 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca, con scambio di lettere, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 ottobre 1985, n. 611, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 7 novembre 1985.

In conformità all'art. 54, la convenzione e lo scambio di lettere entrano in vigore il giorno 26 febbraio 1986.

86A0998

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Ripartizione del Fondo sanitario nazionale per le cure termali parte corrente 1985, secondo semestre

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la propria deliberazione in data 20 dicembre 1984 con la quale era stato, tra l'altro, accantonato sul Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1985, un importo complessivo da destinare alle prestazioni per cure termali;

Vista la propria deliberazione in data 3 aprile 1985 con la quale veniva ripartito tra le regioni interessate e province autonome di Trento e Bolzano l'importo di L. 60.592.500.000 per le necessità finanziarie del primo semestre 1985 connesse alle prestazioni termali;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 13 dicembre 1985 che determina in via definitiva in L. 134.494.120.000 la spesa per cure termali 1985;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 15 novembre 1985;

Delibera:

È assegnato, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1985, per le necessità finanziarie connesse alle prestazioni termali, alle regioni interessate e province autonome di Trento e Bolzano l'importo di L. 73.901.620.000 per il secondo semestre 1985, secondo la ripartizione di cui all'allegata tabella.

*Il Presidente delegato:* ROMITA

TABELLA

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1985 - PARTE CORRENTE
RIPARTIZIONE QUOTE PER CURE TERMALI - SECONDO SEMESTRE

| Regioni | Importo |
|---|---|
| Piemonte | 1.980.634.000 |
| Valle d'Aosta | 37.408.000 |
| Lombardia | 5.814.205.000 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 101.889.000 |
| Provincia autonoma di Trento | 734.201.000 |
| Veneto | 6.923.950.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | 980.015.000 |
| Liguria | — |
| Emilia-Romagna | 21.263.871.000 |
| Toscana | 7.601.721.000 |
| Umbria | 630.482.000 |
| Marche | 2.334.032.000 |
| Lazio | 6.332.057.000 |
| Abruzzo | 1.360.709.000 |
| Molise | — |
| Campania | 9.069.866.000 |
| Puglia | 3.635.009.000 |
| Basilicata | 119.532.000 |
| Calabria | 2.625.658.000 |
| Sicilia | 2.024.948.000 |
| Sardegna | 331.433.000 |
| Totale . . . | 73.901.620.000 |

86A1059

### Ripartizione del Fondo sanitario nazionale parte corrente e conto capitale 1986

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88;

Visto l'art. 13, quarto comma, della predetta legge n. 595/85 che in via transitoria stabilisce che, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, il Governo è tenuto a presentare al Parlamento per la sua approvazione il piano sanitario triennale 1986-88, nonché, contestualmente, il disegno di legge contenente i criteri e le procedure per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale per gli anni 1986-88;

Considerato che lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale, previsto dal disegno di legge relativo al bilancio di previsione 1986 è di lire 40.810 miliardi per la parte corrente e di lire 1.600 miliardi per il conto capitale;

Ritenuto che, nelle more di approvazione del piano sanitario nazionale 1986-88 e della legge sui criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale per lo stesso triennio occorre procedere ad una ripartizione provvisoria del Fondo sanitario 1986 al fine di consentire il regolare svolgersi dell'attività del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, la corretta applicazione dell'art. 19 della legge n. 638/83 per quanto concerne la tempestiva predisposizione dei bilanci di previsione delle unità sanitarie locali;

Considerato che è opportuno richiamarsi in via generale ai criteri base già adottati per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1985 armonizzati con gli obiettivi e i criteri indicati dalla richiamata legge n. 595/85;

Tenuto conto che la provvisorietà della ripartizione determina la necessità di un congruo accantonamento per far fronte alle eventuali variazioni che potrebbero emergere dall'approvazione delle norme di attuazione della legge n. 595/85;

Vista la deliberazione in data 3 agosto 1984 concernente la ripartizione del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale, per il triennio 1984-86;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 13 dicembre 1985;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta dell'11 dicembre 1985;

Delibera:

1. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1986, parte corrente, pari a 40.180 miliardi di lire è accantonata la somma di L. 2.058.741.000.000 in attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale 1986-88.

La restante somma di L. 38.751.259.000.000 è ripartita in via provvisoria tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano come indicato nell'allegata tabella *A* che fa parte integrante della presente deliberazione.

2. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1986, parte in conto capitale, pari a 1.600 miliardi di lire è accantonata la somma di L. 107.500.000.000 in attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale triennale 1986-88.

E assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 1.492.500.000.000 per le esigenze di manutenzione, trasformazione e innovazione del patrimonio edilizio e strumentale secondo la ripartizione di cui alla deliberazione del 3 agosto 1984, nuovamente riportata nell'allegata tabella *B* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Le quote relative alle esigenze di manutenzione possono essere immediatamente erogate in base alle delibere regionali di ripartizione tra le unità sanitarie locali da inviarsi al Ministero della sanità ai fini dello svincolo di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Non appena saranno approvati il piano sanitario nazionale per il triennio 1986-88 e la normativa relativa ai criteri e procedure per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale per gli anni 1986-88, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, proporrà al CIPE la ripartizione globale e definitiva del Fondo sanitario nazionale 1986.

*Il Presidente delegato:* ROMITA

ALLEGATO *A*

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE
ANNO 1986 - PARTE CORRENTE

| Regioni | (In milioni di lire) |
|---|---|
| — | — |
| Piemonte | 2.994.312 |
| Valle d'Aosta | 72.053 |
| Lombardia | 5.845.957 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 276.998 |
| Provincia autonoma di Trento | 325.368 |
| Veneto | 3.069.468 |
| Friuli-Venezia Giulia | 963.512 |
| Liguria | 1.374.120 |
| Emilia-Romagna | 3.002.763 |
| Toscana | 2.607.254 |
| Umbria | 564.096 |
| Marche | 1 009.069 |
| Lazio | 3.862.595 |
| Abruzzo | 836.774 |
| Molise | 208.831 |
| Campania | 3.522.653 |
| Puglia | 2.507.120 |
| Basilicata | 360.394 |
| Calabria | 1.255.524 |
| Sicilia | 3.079.047 |
| Sardegna | 1.013.351 |
| Totale | 38.751.259 |

ALLEGATO *B*

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE
PARTE IN CONTO CAPITALE - ANNO 1986

| Regioni | Manutenzione | (in milioni di lire) Innovazione | Trasformazione |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| Piemonte | 38.204 | 47.100 | 23.124 |
| Valle d'Aosta | 830 | 1.200 | 1.652 |
| Lombardia | 74.495 | 94.332 | 28.200 |
| Prov. aut. di Bolzano | 3.634 | 4.580 | 1.532 |
| Prov. aut. di Trento | 4.654 | 4.700 | 4.932 |
| Veneto | 47.853 | 46.185 | 57.920 |
| Friuli-Venezia Giulia | 14.138 | 11.941 | 19.180 |
| Liguria | 18.554 | 17.916 | 18.724 |
| Emilia-Romagna | 37.435 | 41.920 | 25.684 |
| Toscana | 35.085 | 37.314 | 28.588 |
| Umbria | 6.975 | 6.518 | 4.176 |
| Marche | 15.700 | 15.045 | 19.372 |
| Lazio | 41.413 | 51.329 | 8.720 |
| Abruzzo | 11.810 | 12.324 | 8.740 |
| Molise | 2.299 | 3.502 | 4.580 |
| Campania | 40.291 | 57.813 | 80.268 |
| Puglia | 33.564 | 41.631 | 18.624 |
| Basilicata | 4.622 | 5.790 | 9.208 |
| Calabria | 14.751 | 22.126 | 29.388 |
| Sicilia | 40.505 | 52.134 | 5.116 |
| Sardegna | 13.188 | 17.100 | 2.272 |
| Totale | 500.000 | 592.500 | 400.000 |

86A1060

## COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Prezzi delle specialità medicinali.** (Provvedimento n. 22/1985

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 april 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni.

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Visti i provvedimenti CIP numeri 29/1983, 20 e 53/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 7 giugno 1985

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta*
ALTISSIMO

---

ALLEGATO *A*-2/NR.

NUOVE REGISTRAZIONI

| | Numero di registrazione | Prezzo |
|---|---|---|
| *Acintor* - Scharper | | |
| 8 conf 1 mg | 26049/015 | 7.910 |
| 16 conf 1 mg | 26049/027 | 13.320 |
| *Alfaderm* - Formenti | | |
| pom 1% 30 g | 25932/017 | 2.755 |
| *Atenigron* - Mitim | | |
| 14 cpr 125 mg | 25987/013 | 9.300 |
| 21 cpr 125 mg | 25987/025 | 13.230 |
| 28 cpr 125 mg | 25987/037 | 17.025 |
| *Aulin* - Boehr. bioch. | | |
| 30 cpr 50 mg | 25940/014 | 14.805 |
| 30 cpr 100 mg | 25940/026 | 26.225 |
| 15 cpr 200 mg | 25940/038 | 25.885 |
| os grat 30 bust 50 mg | 25940/040 | 16.250 |
| os grat 30 bust 100 mg | 25940/053 | 27.400 |
| *Biliepar* - Ibirn | | |
| 20 cps 150 mg | 26078/016 | 15.510 |
| 20 cps 300 mg | 26078/028 | 28.815 |
| *Bionicard* - Bioindustria | | |
| 30 cpr 20 mg | 26071/011 | 16.005 |
| 50 cpr 20 mg | 26071/023 | 24.885 |
| *Biotens* - Ital Suisse | | |
| 30 cpr 100 + 10 mg | 25994/017 | 9.580 |
| 30 cpr 200 + 20 mg | 25994/029 | 16.955 |
| *Cefogram* - Gibipharma | | |
| '250' im 1 fl + 1 f 2 ml | 26063/014 | 5.430 |
| '500' im 1 fl + 1 f 3 ml | 26063/026 | 9.035 |
| '1000' im 1 fl + 1 f 3 ml | 26063/038 | 16.035 |
| '2000' iv 1 fl + 1 f 10 ml | 26063/040 | 28.945 |
| *Clortanol* - CT | | |
| mite 30 cpr 62,5 mg | 26027/019 | 9.455 |
| 30 cpr 125 mg | 26027/021 | 16.715 |
| *Dardum* - Lisipharma | | |
| im 1 fl 1 g + 1 f 3 ml | 26039/014 | 16.035 |
| iv 1 fl 2 g + 1 f 10 ml | 26039/026 | 28.945 |
| im 1 fl 500 mg + 1 f 2 ml | 26039/038 | 8.875 |
| *Diuride* - Gibipharma | | |
| 20 cpr 200 mg | 25972/011 | 8.020 |
| 50 cpr 200 mg | 25972/023 | 17.415 |
| *Dona* - Rotta Resear | | |
| 10 cps | 26023/010 | 5.545 |
| 30 conf | 26023/046 | 12.520 |
| iniett 6 f + 6 f | 26023/059 | 9.200 |
| *Efduo* - Malesci | | |
| aerosol dosato 15 ml | 26077/014 | 9.845 |
| *Encelin* - Crosara | | |
| im iv 3 f 500 mg 2 ml | 26016/016 | 19.980 |
| im iv 1 f 1 g 4 ml | 26016/028 | 13.740 |
| im iv 2 fl 1 g 4 ml | 26016/030 | 25.840 |
| im iv 3 fl 1 g 4 ml | 26016/042 | 37.900 |
| *Equiton* - Usar | | |
| coll 0,5% 5 ml | 26064/016 | 4.630 |
| *Gibiflu* - Gibipharma | | |
| spray nasale 20 ml | 25933/019 | 7.810 |
| *Ikaran* - Formenti | | |
| 30 cps 5 mg | 25927/017 | 9.645 |
| *Kinemon* - Dompé | | |
| 30 cps 100 mg | 26022/018 | 28.430 |
| 10 cps 200 mg | 26022/020 | 19.125 |
| 30 cps 200 mg | 26022/032 | 54.230 |
| 30 cps 50 mg | 26022/044 | 15.670 |
| *Letoclar* - Zyma | | |
| 30 cpr 50 mg | 26047/023 | 7.150 |
| os pv 30 bust 25 mg | 26047/047 | 7.190 |
| os pv 30 bust 50 mg | 26047/062 | 9.360 |
| *Levopraid* - Ravizza | | |
| 20 cpr 25 mg | 26009/011 | 9.965 |
| im iv 6 f 25 mg | 26009/023 | 6.570 |
| gtt os 20 ml | 26009/035 | 9.660 |
| '100' 20 cpr 100 mg | 26009/047 | 30.530 |
| '50' 20 cpr 50 mg | 26009/050 | 16.770 |
| '50' im iv 6 f 50 mg | 26009/062 | 8.910 |
| *Lomexin* - Recordati | | |
| crema 2% 30 g | 26043/012 | 13.055 |
| gel 2% 30 g | 26043/024 | 13.055 |
| loz 2% 30 ml | 26043/036 | 12.520 |
| pv derm 1% 50 g | 26043/048 | 11.055 |
| pv derm 2% 50 g | 26043/051 | 18.345 |
| spray soluz derm 2% 30 ml | 26043/063 | 12.900 |
| *Mesulid* - LPB | | |
| 30 cpr 50 mg | 25971/019 | 14.805 |
| 30 cpr 100 mg | 25971/021 | 26.225 |
| 15 cpr 200 mg | 25971/033 | 25.885 |
| os grat 30 bust 50 mg | 25971/045 | 16.250 |
| os grat 30 bust 100 mg | 25971/058 | 27.400 |
| *Micexin* - Miba | | |
| im iv 1 fl liof 250 mg + 1 f | 26042/010 | 3.095 |
| im iv 1 fl liof 500 mg + 1 f | 26042/022 | 4.480 |
| im iv 1 fl liof 1 g + 1 f | 26042/034 | 6.225 |
| bb os grat 12 bust 250 mg | 26042/046 | 11.790 |
| os grat 8 bust 500 mg | 26042/059 | 13.560 |
| os grat 12 bust 500 mg | 26042/061 | 18.940 |
| os grat 8 bust 1 g | 26042/073 | 23.070 |
| 8 cpr 1 g | 26042/085 | 22.175 |
| *Monotest* - Merieux | | |
| 1 dispositivo | 26066/011 | 2.360 |

| | Numero di registrazione — | Prezzo — |
|---|---|---|
| *Moxacin* - Ibirn | | |
| 12 cpr 1 g | 26094/019 | 22.235 |
| os grat 12 bust | 26094/021 | 23.645 |
| *Mucobron* - OFF | | |
| 30 cpr 30 mg | 25949/013 | 8.650 |
| scir 200 ml | 25949/025 | 7.260 |
| ad 10 supp 30 mg | 25949/037 | 4.965 |
| bb 10 supp 15 mg | 25949/049 | 3.670 |
| os grat 30 bust 15 mg | 25949/052 | 7.960 |
| *Perdipina* - Sandoz | | |
| 30 conf 20 mg | 26018/010 | 17.575 |
| 50 conf 20 mg | 26018/022 | 27.100 |
| *Piroftal* - Bruschettini | | |
| coll 0,5% 10 ml | 25986/011 | 3.965 |
| *Prociclide* - Crinos | | |
| im iv 10 f 200 mg 2,5 ml | 26086/013 | 50.215 |
| *Pulmac* - LPD | | |
| 30 conf 300 mg | 25985/019 | 12.555 |
| 30 conf 600 mg | 25985/021 | 20.810 |
| ad 10 supp 750 mg | 25985/033 | 11.110 |
| bb 10 supp 250 mg | 25985/045 | 6.290 |
| iv 6 f 300 mg 5 ml | 25985/058 | 6.050 |
| *Quasar* - Brocchieri | | |
| 40 cpr 10 mg | 25946/017 | 25.545 |
| *Selide* - Neopharmed | | |
| im iv 1 fl liof 250 mg + 1 f | 26041/018 | 3.095 |
| im iv 1 fl liof 500 mg + 1 f | 26041/020 | 4.480 |
| im iv 1 fl liof 1 g+1 f | 26041/032 | 6.225 |
| bb os grat 12 bust 250 mg | 26041/044 | 11.790 |
| os grat 8 bust 500 mg | 26041/057 | 13.560 |
| os grat 12 bust 500 mg | 26041/069 | 18.940 |
| os grat 8 bust 1 g | 26041/071 | 23.070 |
| 8 cpr 1 g | 26041/083 | 22.175 |
| *Sterodelta* - Gibipharma | | |
| crema 0,05% 15 g | 25929/011 | 2.915 |
| crema 0,05% 30 g | 25929/023 | 4.315 |
| ung 0,05% 15 g | 25929/035 | 2.915 |
| ung 0,05% 30 g | 25929/047 | 4.315 |
| *Sucralfin* - Inverni Della Beffa | | |
| 40 cpr 1 g | 25822/026 | 11.200 |
| *Suprefact* - Hoechst Sud | | |
| iniett 1 fl 5,5 ml | 25540/016 | 46.420 |
| spray nasale 10 ml | 25540/028 | 74.005 |
| *Tioprofen* - Scharper | | |
| 30 cpr 300 mg | 25996/012 | 19.180 |
| 30 cpr 200 mg | 25996/024 | 13.645 |
| os grat 30 bust 300 mg | 25996/036 | 21.125 |
| os grat 30 bust 200 mg | 25996/048 | 15.600 |
| 10 supp 300 mg | 25996/051 | 8.325 |
| *Tonofolin* - ABC | | |
| im 10 f liof 4 mg + 10 f 2 ml | 25990/019 | 9.345 |
| im 6 f liof 4 mg + 6 f 2 ml | 25990/021 | 6.780 |
| os 10 fl 2 mg 10 ml | 25990/033 | 7.010 |
| os 10 fl 4 mg 10 ml | 25990/045 | 8.665 |
| 20 cpr 2 mg | 25990/058 | 5.145 |
| 20 cpr 4 mg | 25990/060 | 8.460 |
| *Urifugan* - Irbi | | |
| 30 cpr | 26087/015 | 5.160 |
| 50 cpr | 26087/027 | 7.365 |
| os grat 30 bust 5 g | 26087/039 | 5.650 |
| *Valeans* - Valeas | | |
| 24 cps 0,5 mg | 25941/016 | 5.900 |
| 24 cps 0,25 mg | 25941/028 | 5.830 |
| 36 cps 0,25 mg | 25941/030 | 6.630 |
| *Xanax* - Upjohn | | |
| 24 cpr 0,25 mg | 25980/018 | 5.735 |
| 36 cpr 0,25 mg | 25980/020 | 6.490 |
| 24 cpr 0,5 mg | 25980/032 | 5.810 |

ALLEGATO *A*-2/MOD.

CATEGORIE

| | Numero di registrazione — | Prezzo |
|---|---|---|
| *Amplizer* - OFF | | |
| 12 cpr 1 g | 22361/048 | 6.455 |
| *Branigen* - Glaxo | | |
| os grat gtt est 12,316 g | 25368/061 | 29.435 |
| *Brumixol* - Bruschettini | | |
| 6 ovuli vag 50 mg | 25286/055 | 7.490 |
| 15 ovuli vag 50 mg | 25286/067 | 16.440 |
| *Caomet* - Simes | | |
| 10 cps 50 mg | 25244/029 | 33.935 |
| os 10 fl 50 mg | 25244/031 | 38.760 |
| *Decarene* - Recordati | | |
| 10 cps 50 mg | 25232/024 | 33.935 |
| os 10 fl 50 mg | 25232/036 | 38.760 |
| *Decorenone* - Lifepharma | | |
| 14 cps molli 50 mg | 25230/069 | 42.295 |
| 14 cps 50 mg | 25230/071 | 42.050 |
| os 10 fl 50 mg | 25230/083 | 34.525 |
| *Feldene Sol* - Pfizer | | |
| 30 cpr solubili 20 mg | 24249/056 | 23.455 |
| *Flugeral* - Italfarmaco | | |
| os gtt 30 ml | 24414/070 | 19.105 |
| *Fluxarten* - Zambeletti | | |
| os gtt 30 ml | 24410/058 | 19.105 |
| *Gradient Polifarma* - Polifarma | | |
| os gtt 30 ml | 24430/047 | 18.840 |
| *Issium* - Farmochimica | | |
| os gtt 30 ml | 24418/042 | 18.075 |
| *Mitocor* - Zambon | | |
| 10 cps 50 mg | 25245/022 | 33.935 |
| os 10 fl 50 mg | 25245/034 | 38.760 |
| *Mucosolvan* - De Angeli | | |
| ad 10 supp 60 mg | 24428/070 | 8.715 |
| *Propulm* - Chiesi | | |
| '10' aeros dosato 200 erog | 25466/032 | 15.645 |
| '10' aeros dosato 300 erog | 25466/044 | 19.765 |
| '25' aeros dosato 200 erog | 25466/057 | 27.195 |
| '25' aeros dosato 300 erog | 25466/069 | 37.085 |
| *Roxiden* - Pulitzer | | |
| gel 1% 50 mg | 25062/062 | 17.100 |
| *Sucramal* - Malesci | | |
| 40 cpr 1 g | 25724/028 | 10.965 |

| | Numero di registrazione | Prezzo |
|---|---|---|
| *Torrat* - Boehr. Bioch. | | |
| 30 conf | 25362/029 | 15.245 |
| *Ubimaior* - Master Pharm | | |
| 14 cps 50 mg | 25228/053 | 42.050 |
| os 10 fl 50 mg | 25228/065 | 34.555 |
| *Ubiten* - Italfarmaco | | |
| '50' 14 cps | 25229/067 | 47.020 |
| '50' 14 cps molli | 25229/079 | 47.295 |
| '50' os 10 fl | 25229/081 | 38.610 |
| *Ulcestop* - Gibipharma | | |
| os grat 50 bust 400 mg | 24104/061 | 43.000 |
| *Virustop* - Pulitzer | | |
| collu 1 fl 100 ml | 24616/070 | 19.590 |
| gtt oto 10 ml | 24616/082 | 2.270 |
| lavanda vag 10 bust 5 g | 24616/094 | 45.230 |
| lavanda vag 10 bust 2,5 g | 24616/106 | 23.825 |
| orabase 10% 20 g | 24616/118 | 3.475 |
| orabase 20% 20 g | 24616/120 | 5.245 |
| 20 ovuli vag 1,5 g | 24616/132 | 29.270 |
| *Viruxan* - Sigma-Tau | | |
| im iv 10 f 500 mg | 24055/156 | 9.595 |
| im iv 10 f 1 g | 24055/168 | 15.260 |
| *Zibren* - Duncan | | |
| os grat gtt est 12,316 g | 25367/069 | 29.435 |

SERIE

| | Numero di registrazione | Prezzo |
|---|---|---|
| *Amplizer* OFF | | |
| 12 cps 500 mg | 22361/036 | 3.695 |
| *Biomag* - Pulitzer | | |
| '800' 30 cpr | 24464/087 | 58.055 |
| *Brufen* - Dott. Formenti | | |
| 30 cpr 600 mg | 22593/091 | 13.625 |
| *Brumixol* - Bruschettini | | |
| 3 ovuli vag 100 mg | 25286/079 | 6.860 |
| 6 ovuli vag 100 mg | 25286/081 | 12.655 |
| *Mucosolvan* - De Angeli | | |
| bb 10 supp 30 mg | 24428/082 | 5.975 |
| 10 nipiosupp 15 mg | 24428/094 | 4.265 |
| *Nolvadex* - Ici-Pharma | | |
| 'd' 20 cpr 20 mg | 23362/027 | 27.965 |
| *Rischiaril* - Piam | | |
| '3000' os 10 fl 15 ml | 22414/041 | 6.935 |

MODIFICHE COMPOSIZIONE

| | Numero di registrazione | Prezzo |
|---|---|---|
| *Lesten* - Serono | | |
| im 10 f liof + 10 f 2 ml | 21109/032 | 11.355 |
| fte im 10 f liof + 10 f 2 ml | 21109/044 | 17.815 |

ALLEGATO *B*/NR.

NUOVE REGISTRAZIONI

| | Numero di registrazione | Prezzo |
|---|---|---|
| *Cistidil* - Idi Farmac. | | |
| 30 cpr 500 mg | 25733/015 | 4.875 |

---

ALLEGATO *B*/MOD.

CATEGORIE

| | Numero di registrazione | Prezzo |
|---|---|---|
| *Laevolac cristalli* - Boehr. Bioch. | | |
| grat 30 bust 5 g | 22711/079 | 16.150 |

SERIE

| | Numero di registrazione | Prezzo |
|---|---|---|
| *Dia-Colon* - Piam | | |
| os grat 20 bust 10 g | 23002/064 | 18.565 |
| os grat 30 bust 5 g | 23002/076 | 15.000 |
| *Laevolac cristalli* - Boehr. Bioch. | | |
| grat 20 bust 10 g | 22711/081 | 19.985 |

**86A0952**

## Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 9/1986)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n 363;
Visti i decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;
Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985 e n. 7 del 5 febbraio 1986;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

| | | |
|---|---|---|
| benzina super | L./lt | 1.280 |
| benzina super senza piombo | » | 1.305 |
| benzina normale | » | 1.230 |
| benzina agricola | » | 305 |
| benzina pesca e piccola marina | » | 280 |

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 13 febbraio 1986

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta*
ALTISSIMO

**86A1111**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Concorso pubblico, per esami, a nove posti di ispettore nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di geometra, da destinare nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Calabria.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto di decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 175, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera di concetto dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che l'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a bandire concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella *C)* allegata alla citata legge;

Ritenuto di dover bandire un concorso pubblico, per esami, a ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di geometra;

Decreta:

Art. 1.

*Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione*

È indetto un concorso pubblico, per esami, a nove posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di geometra, da destinare nelle seguenti circoscrizioni territoriali e per i posti a fianco indicati:

| | |
|---|---|
| Lombardia | posti 1 |
| Veneto | » 1 |
| Emilia-Romagna | » 1 |
| Umbria | » 1 |
| Lazio | » 1 |
| Abruzzo | » 1 |
| Campania | » 1 |
| Puglia | » 1 |
| Calabria | » 1 |

Ai sensi dell'art. 40 della legge n. 574/1980, comma secondo, il 2% dei posti messi a concorso col presente decreto, è riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che terminano, senza demerito, la ferma biennale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di geometra, con esclusione di altri titoli di studio ancorché superiori o equiparati;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego;

6) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a)* dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

*b)* dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*c)* dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, ovvero vice brigadiere, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte sulla prescritta carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

*a)* il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b)* il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

*c)* il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

*d)* il possesso della cittadinanza italiana;

*e)* il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*f)* le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*g)* il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

*h)* la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i)* i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

*l)* l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

*m)* l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso al quale i candidati intendono partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e che non siano redatte in conformità alle disposizioni vigenti per ciò che attiene il bollo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

*Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

*Prove di esame*

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) costruzioni;
2) contabilità dei lavori.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

*a)* diritto del lavoro e legislazione sociale, con particolare riferimento all'igiene e alla sicurezza del lavoro;

*b)* nozioni di ordinamento amministrativo;

*c)* elementi di statistica metodologica;

*d)* elementi di diritto e procedura penale, limitatamente agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza.

*Nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 25 marzo 1986, sarà data comunicazione mediante avviso, della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, per sostenere le prove predette.

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.

*Esito delle prove di esame*

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

*Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina*

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, sono invitati, nella stessa seduta di esami, a far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

*Graduatoria*

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed avrà immediata efficacia.

Saranno dichiarati vincitori del concorso, i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili e tenendo conto delle riserve previste dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Art. 8.

*Nomina dei vincitori*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente nominati in prova man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, e destinati presso uno degli uffici indicati nell'art. 1 del presente decreto, salva la sopravvenienza di inefficacia della nomina da parte degli organi di controllo o per difetto dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego.

Dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo, e non potranno essere trasferiti o distaccati prima di aver compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima assegnazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto, l'indennità integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Art. 9.

*Presentazione dei documenti*

Entro il primo mese di servizio i candidati assunti in prova dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VIII - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego in regola con le norme sul bollo:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta legale, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato, deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tal requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta legale, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestazione comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili o mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare in bollo e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

*a)* titolo di studio;

*b)* estratto dell'atto di nascita;

*c)* certificato del casellario giudiziale;

*d)* certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), nonché quelli di cui ai punti *c)* e *d)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1985

p. *Il Ministro:* LECCISI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985*
*Registro n. 20 Lavoro, foglio n. 382*

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
da redigere in carta da bollo da L. 3.000)

*Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II* - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello)..............................
nato a.............................. (provincia di ........................ ) il ..............................
domiciliato in .............................. c.a.p. .............. (provincia di..............)
via .............................. n. .............. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a nove posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di geometra, da destinare a una delle circoscrizioni territoriali indicate all'art. 1 del presente bando.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perchè (1)..............................

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

*a)* è cittadino italiano;

*b)* è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)..................;

*c)* non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

*d)* è in possesso del diploma di..............................
conseguito presso..............................
via .............................. città ..............................
in data ..............................;

*e)* per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4)..............................;

*f)* non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero presta servizio presso l'amministrazione..............................
con la qualifica di .................... dal..............................
ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione..............................
con la qualifica di .................... dal..............................
al .............................. (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

*g)* si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale)..............................

Data, ..............................

Firma ..............................

Visto per l'autenticità della firma (5)..............................

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare», «è attualmente in servizio militare presso il ....................»; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di....................»; ovvero, «perchè riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

**86A0920**

**Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera direttiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che l'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a bandire concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella *C* allegata alla citata legge;

Ritenuto di dover bandire un concorso pubblico, per esami, a consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

*Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione*

È indetto un concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare nelle seguenti circoscrizioni territoriali e per i posti a fianco indicati:

| | | |
|---|---|---|
| Piemonte | posti | 4 |
| Liguria | » | 2 |
| Lombardia | » | 4 |
| Veneto | » | 4 |
| Friuli-Venezia Giulia | » | 2 |
| Emilia-Romagna | » | 2 |
| Toscana | » | 2 |
| Abruzzo | » | 2 |
| Campania | » | 2 |
| Puglia | » | 2 |
| Calabria | » | 2 |
| Sardegna | » | 2 |

Ai sensi dell'art. 40 della legge n. 574/1980, comma secondo, il 2% dei posti messi a concorso col presente decreto, è riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che terminano, senza demerito, la ferma biennale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego;

6) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a)* dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

*b)* dei cadidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*c)* dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, ovvero vice-brigadiere, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

### Art. 2.

*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte sulla prescritta carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

*a)* il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b)* il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

*c)* il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

*d)* il possesso della cittadinanza italiana;

*e)* il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*f)* le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*g)* il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

*h)* la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i)* i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

*l)* se intendono effettuare la prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco) e quale, nel colloquio;

*m)* l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

*n)* l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso al quale i cadidati intendano partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e che non siano redatte in conformità alle disposizioni vigenti per ciò che attiene il bollo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

### Art. 3.

*Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

### Art. 4.

*Prove di esame*

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) diritto amministrativo e/o costituzionale.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

*a)* diritto privato e diritto processuale civile;

*b)* elementi di diritto penale e diritto processuale penale;

*c)* economia politica;

*d)* scienza delle finanze;

*e)* diritto internazionale pubblico e privato, con particolare riferimento all'ordinamento comunitario;

*f)* nozioni di contabilità di Stato;

*g)* statistica metodologica;

*h)* prova facoltativa di lingua straniera.

*Nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 25 marzo 1986, sarà data comunicazione mediante avviso, della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, per sostenere le prove predette.

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.

*Esito delle prove di esame*

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre aggiunto un decimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa di lingua straniera, nel cui colloquio di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6.

*Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina*

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, sono invitati, nella stessa seduta di esami, a far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

*Graduatoria*

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed avrà immediata efficacia.

Saranno dichiarati vincitori del concorso, i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili e tenendo conto delle riserve previste dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Art. 8.

*Nomina dei vincitori*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente nominati in prova man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, e destinati presso uno degli uffici indicati nell'art. 1 del presente decreto, salva la sopravvenienza di inefficacia della nomina da parte degli organi di controllo o per difetto dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego.

Dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo, e non potranno essere trasferiti o distaccati prima di aver compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima assegnazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto, l'indennità integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Art. 9.

*Presentazione dei documenti*

Entro il primo mese di servizio i candidati assunti in prova dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione XII - Via Flavia n. 6, 00100 Roma, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego in regola con le norme sul bollo:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta legale, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato, deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tal requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta legale, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestazione comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili o mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare in bollo e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

*a)* titolo di studio;

*b)* estratto dell'atto di nascita;

*c)* certificato del casellario giudiziale;

*d)* certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), nonchè quelli di cui ai punti *c)* e *d)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1985

p. *Il Ministro:* LECCISI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985*
*Registro n. 20 Lavoro, foglio n. 388*

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere in carta da bollo da L. 3.000)

*Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II* - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello)........................ nato a........................ (provincia di....................) il ........................ domiciliato in........................ c.a.p. .............. (provincia di ................) via ........................ n. .............. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare a una delle circoscrizioni territoriali indicate all'art. 1 del presente bando.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perchè (1)........................

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

*a)* è cittadino italiano;

*b)* è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)....................;

*c)* non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

*d)* è in possesso del diploma di........................ conseguito presso........................ via ........................ città ..................in data ........................;

*e)* per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4)........................ ;

*f)* non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero presta servizio presso l'amministrazione........................ con la qualifica di ........................ dal........................ ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione........................ con la qualifica di ........................ dal........................ al ........................ (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

*g)* si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale)........................

Data, ....................

Firma ........................

Visto per l'autenticità della firma (5)........................

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare», «è attualmente in servizio militare presso il ........................»; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di........................ »; ovvero, «perchè riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

**86A0919**

# MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Diari relativi al colloquio dei concorsi pubblici, per titoli, integrati da colloquio, a nove posti di ispettore capo aggiunto e tre posti di ispettore nel ruolo tecnico della ex carriera direttiva.**

Il colloquio relativo al concorso pubblico a nove posti di ispettore capo aggiunto in prova nel ruolo tecnico della ex carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, di cui all'oggetto, indetto con il decreto ministeriale 3 agosto 1985 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 6 novembre 1985, avrà luogo presso questa Amministrazione centrale sita in Roma, viale dell'Arte n. 16 (EUR), nei giorni 15, 16 e 17 aprile 1986, con inizio alle ore 8,30 secondo il seguente ordine:

15 aprile 1986: otto candidati le cui prime lettere del cognome siano comprese tra Li e Ro;

16 aprile 1986: otto candidati le cui prime lettere del cognome siano comprese tra Sa e De;

17 aprile 1986: cinque candidati le cui prime lettere del cognome siano comprese tra Di e La.

Il colloquio relativo al concorso pubblico a tre posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della ex carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, di cui all'oggetto, indetto con il decreto ministeriale 3 agosto 1985 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 6 novembre 1985, avrà luogo presso questa Amministrazione centrale sita in Roma, viale dell'Arte n. 16 (EUR), nei giorni 20, 21, 22 e 27 marzo 1986, con inizio alle ore 8,30 secondo il seguente ordine:

20 marzo 1986: dieci candidati le cui prime lettere del cognome siano comprese tra La e Ra;

21 marzo 1986: dieci candidati le cui prime lettere del cognome siano comprese tra Ro e Tr;

22 marzo 1986: otto candidati le cui prime lettere del cognome siano comprese tra Vir e Casc;

27 marzo 1986: dieci candidati le cui prime lettere del cognome siano comprese tra Casi e Gui.

**86A0880**

# REGIONE VENETO

**Concorso ad un posto di veterinario dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 14**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione personale dell'U.S.L. in Portogruaro (Venezia).

**86A1010**

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di collaboratore coordinatore;
due posti di collaboratore amministrativo;
due posti di assistente medico di anestesia e rianimazione;
dodici posti di operatore professionale di seconda categoria collaboratore - infermiere generico;
un posto di operatore professionale di seconda categoria collaboratore - puericultrice;
un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per gli affari del personale e O.G. - sezione concorsi, dell'U.S.L. in Venezia.

**86A1013**

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - prima divisione chirurgica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - seconda divisione chirurgica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale - concorsi, dell'U.S.L. in Padova.

**86A1009**

# REGIONE PIEMONTE

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 58**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 58, a:

un posti do aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione di urologia (area funzionale di chirurgia);
nove posti di capo sala - operatore professionale coordinatore - ruolo sanitario - personale infermieristico - operatore professionale prima categoria;
un posto di puericultrice - operatore professionale di seconda categoria - ruolo sanitario;
un posto di operatore tecnico addetto ai sussidi audiovisivi - ruolo tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cuneo.

**86A1014**

**Annullamento del concorso a due posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina presso l'unità sanitaria locale n. 58.**

È annullato il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina da assegnare al centro di assistenza ai tossicodipendenti e per il consultorio familiare, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1986, alla pagina 29.

**86A1026**

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di assistente medico - area funzionale: prevenzione e sanità pubblica (organizzazione dei servizi sanitari di base) - a tempo pieno;
un posto di operatore tecnico di cucina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Borgo Val di Taro (Parma).

**86A1012**

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di dirigente sanitario - area: prevenzione e sanità pubblica - disciplina: igiene epidemiologia e sanità pubblica;
un posto di veterinario dirigente - area: sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
due posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Langhirano (Parma).

**86A1057**

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

un posto di primario ospedaliero a tempo pieno - area di chirurgia - disciplina: chirurgia generale;
un posto di primario ospedaliero a tempo pieno - area di medicina - disciplina: psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'unità sanitaria locale in Guastalla (Reggio Emilia).

**86A1007**

### Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria presso l'unità sanitaria locale n. 28

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami presso l'unità sanitaria locale n. 28, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

**86A0986**

### Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 32

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, ad un posto di farmacista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'unità sanitaria locale in Portomaggiore (Ferrara).

**86A1056**

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 34

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 34, a:

*Ruolo sanitario:*

un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario.

*Ruolo tecnico:*

un posto di assistente sociale coordinatore;
quattro posti di operatore tecnico dei servizi sanitari;
un posto di operatore tecnico di guardaroba.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Copparo (Ferrara).

**86A1011**

## REGIONE CAMPANIA

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 34**

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 34, a:

un posto di aiuto del servizio di analisi chimiche e biologiche;
due posti di coadiutore sanitario;
dieci posti di assistente medico, di cui due appartenenti all'area funzionale di medicina, due all'area funzionale di chirurgia e sei all'area di prevenzione e sanità pubblica;
otto posti di infermiere professionale;
due posti di vigile sanitario;
un posto di operatore tecnico;
un posto di ausiliario socio-sanitario;
un posto di direttore amministrativo capo-servizio;
due posti di responsabile sanitario aiuto psichiatra a tempo pieno;
otto posti di assistente medico a tempo pieno - area funzionale di medicina;
tre posti di assistente sociale;
due posti di educatore professionale animatore di comunità;
trentatre posti di infermiere professionale;
due posti di psicologo;
due posti di sociologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Pompei (Napoli).

**86A1055**

## REGIONE PUGLIA

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «G. Testa» dell'unità sanitaria locale TA/4**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «G. Testa» dell'unità sanitaria locale TA/4, a:

un posto di assistente medico, a tempo pieno, per il servizio di radiologia;
un posto di tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Taranto.

**86A1008**

# AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Avviso di rettifica al bando di concorso, per titoli, per la nomina di segretari generali di classe 1ª/*B*.** (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1986).

Si rettifica l'errore contenuto nella premessa e nell'art. 1 del bando di concorso citato in epigrafe precisando che deve intendersi bandito il concorso «per la nomina del segretario generale della classe 1ª/*B* del *comune* di Agrigento» e non quello «per la nomina del segretario generale della *provincia* di Agrigento».

Il termine per la presentazione delle domande resta fissato al 20 marzo 1986.

**86A1123**

## REGIONE TOSCANA

**Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25.** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1986).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato alla pagina 28 della *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, dove è scritto: «un posto di operatore professionale di prima categoria *coordinatore* ostetrica», leggasi: «un posto di operatore professionale di prima categoria *collaboratore* ostetrica», e dove è scritto: «un posto di operatore professionale di prima categoria *coordinatore* assistente sanitaria», leggasi: «un posto di operatore professionale di prima categoria *collaboratore* assistente sanitaria».

**86A0964**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- ***presso le Concessionarie speciali di:***
  **BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale ........ **L. 90.000**
- semestrale ........ **L. 50.000**

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ........ **L. 180.000**
- semestrale ........ **L. 100.000**

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla *Corte costituzionale:*
- annuale ........ **L. 20.000**
- semestrale ........ **L. 12.000**

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ........ **L. 75.000**
- semestrale ........ **L. 40.000**

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ........ **L. 20.000**
- semestrale ........ **L. 12.000**

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale ........ **L. 285.000**
- semestrale ........ **L. 160.000**

***- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ........ **L. 600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ........ **L. 600**
*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ........ **L. 600**
*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ........ **L. 600**

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ........ **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ........ **L. 600**

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ........ **L. 25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ........ **L. 2.500**

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
### (solo parte prima e supplementi ordinari)

| | | Prezzi di vendita *Italia* | Prezzi di vendita *Estero* |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | **L. 1.000** | **1.000** |
| | *Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta* | **L. 1.000** | **1.000** |
| | Spese per imballaggio e spedizione | **L. 1.500** | **1.700** |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | **L. 2.000** | **2.000** |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | **L. 6.000** | **6.000** |
| | *Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta* | **L. 1.000** | **1.000** |
| | Spese per imballaggio e spedizione | **L. 1.500** | **1.700** |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | **L. 2.000** | **2.000** |

*Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ........ **L. 82.000**
Abbonamento semestrale ........ **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ........ **L. 600**

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**